



*Università degli Studi della Basilicata*

**SETTORE PREVENZIONE E PROTEZIONE**



L'art. 15 del tu sulla sicurezza Legge 81/2017, all'art. 22, richiama la Sicurezza sul lavoro, ribadendo che "il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Viene inoltre ribadito, al comma 2 dello stesso articolo, che "il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali."

Nella fattispecie di "lavoro agile/smartworking" non esiste una disciplina codificata relativa alla tutela della salute e sicurezza; in ogni caso, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 sulla base della onnicomprensività del campo di applicazione e della definizione di lavoratore. Ed è importante individuare comportamenti e procedure per la gestione degli aspetti legati alla tutela della salute e sicurezza e puntare sulle **attività di formazione e informazione** quali misure idonee alla gestione delle attività realizzate in smartworking, in ragione della corretta valutazione dei rischi.

### **Rischio VDT**

I rischi ai quali sono esposti i videoterminalisti (lavoratori addetti al videoterminale o lavoratori la cui attività prevede un utilizzo del videoterminale per almeno 20 ore settimanali dedotte le pause di cui all'art. 175 del D.Lgs. 81/08) sono:

- rischi alla vista;
- rischi all'apparato muscolo scheletrico;
- rischi da stress lavoro correlato e di tipo ergonomico.

La differenza tra il regime di lavoro svolto presso l'azienda rispetto a quello svolto presso la propria abitazione si incentra sia sulle attrezzature a disposizione, sia sull'aspetto ergonomico sia della postazione di lavoro, sia dell'ergonomia della stessa. Infatti mentre sul luogo di lavoro l'ambiente risponde ai criteri di ergonomia previsti dalla normativa vigente, la propria abitazione difficilmente risponde agli stessi criteri di un posto di lavoro.

### **AMBIENTE DI LAVORO**



L'ambiente di lavoro "riprodotto" presso la propria abitazione dovrà essere organizzato in modo da rispondere ai criteri di ergonomia previsti dalla normativa vigente. Il lavoratore dovrà, quindi, essere munito di una sedia regolabile in altezza, con schienale anch'esso regolabile, con imbottitura e tessuto anallergico, con 5 punti di appoggio a terra con o senza rotelle.

La scrivania sulla quale dovrà svolgere la propria attività dovrà essere, possibilmente, di colore chiaro, antiriflesso, alta 74 cm ( $\pm 2$  cm) e, possibilmente, orientata perpendicolarmente rispetto alla fonte di luce naturale (finestra o balcone). Il punto luce artificiale della stanza nella quale si lavora dovrebbe essere posizionato dopo lo schermo del computer per evitare riflessi sullo schermo. Quest'ultimo dovrà essere posizionato in modo tale che il bordo superiore sia posto a circa un palmo al di sotto dell'asse degli occhi.

Il computer sul quale si dovrà lavorare dovrà essere di tipo fisso con unità centrale, monitor, tastiera e mouse. A tal proposito si ricorda che il D.Lgs. 81/08 all'articolo 172, comma 2, lettera e) prevede che la normativa prevista al titolo VII (ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI) **non** si applica *alle macchine di videoscrittura senza schermo separato* (tablet, smartphone e/o computer portatili). Per utilizzare queste apparecchiature, le si dovrà collegare a tastiera e mouse esterni.

In merito al software, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

- il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
- il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
- il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività;
- i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
- i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

Ci si deve accertare anche che:

- in merito all'impianto elettrico, verificare che: sia disponibile una dichiarazione di conformità o autocertificazione; siano utilizzati, se necessari, adattatori e prolunghine adatti a supportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzati;



*Università degli Studi della Basilicata*

**SETTORE PREVENZIONE E PROTEZIONE**



- segnalare prontamente alla struttura aziendale eventuali anomalie o malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo delle attrezzature e non intervenire con arbitrarie operazioni di modifica del funzionamento o di riparazione, lasciando tali azioni al personale competente”.

## **Postura**

Per quanto concerne la postura corretta da tenere durante le ore di lavoro per ridurre al minimo il rischio di danno all'apparato muscolo scheletrico, il lavoratore videoterminalista deve sedersi alla scrivania controllando che:

- l'angolo tra la gamba e la coscia sia esattamente di 90°;
- l'angolo tra la coscia e il busto;
- qualora la sedia non sia dotata di supporto lombare, inserire un piccolo cuscino dietro la zona lombare per mantenere una postura adeguata;
- qualora la sedia, pur regolata alla posizione più bassa, non vi permette di poggiare per intero i piedi a terra, munirsi di pedana;
- durante il lavoro al VDT poggiare l'intero avambraccio sulla scrivania.